



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N. 113/19/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AVVIATO NEI CONFRONTI DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE (C.F. 91091240118) PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ARTICOLO 41 DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177

(CONTESTAZIONE N. 18/18/SIR)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 8 maggio 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante *“Testo Unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici”* (di seguito denominato *Tusmar*) ed, in particolare, l'articolo 41;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *“Modifiche al sistema penale”*;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante *“Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”*;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 settembre 2009 sugli *“Indirizzi interpretativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177”* (di seguito denominata *Direttiva sugli indirizzi interpretativi*);



VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante adozione del «*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*», e, in particolare, l’Allegato A, recante “*Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”, come modificato dalla delibera n. 529/14/CONS del 13 ottobre 2014 e, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS del 16 ottobre 2015, recante “*Modifiche al Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni*”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 4/16/CONS, del 14 gennaio 2016, recante “*Nuove modalità per la comunicazione all’Autorità delle spese pubblicitarie delle AA.PP. e degli enti pubblici di cui all’art. 41, comma 1, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177. Approvazione di un nuovo modello telematico e differimento del termine di presentazione delle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 59/17/CONS dell’8 febbraio 2017, recante “*Termine di presentazione delle comunicazioni all’Autorità delle spese pubblicitarie delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici di cui all’articolo 41, comma 1 del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177*”.

VISTI gli esiti del monitoraggio d’ufficio sulle comunicazioni delle spese pubblicitarie per fini istituzionali da parte delle amministrazioni pubbliche ed enti pubblici anche economici;

VISTO l’atto di contestazione n. 18/18/SIR del 19 dicembre 2018, notificato al all’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale in pari data, con prot. AGCOM n. 0236604;

VISTI gli atti del procedimento complessivamente acquisiti;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Con atto del Direttore Servizio ispettivo, Registro e CO.RE.COM n. 18/18/SIR del 19 dicembre 2018, notificato a mezzo PEC in pari data, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (di seguito AGCOM) ha contestato all'Autorità di sistema portuale del mar ligure orientale (di seguito denominata Autorità Portuale), cod. fisc.: 91091240118, con sede in La Spezia, Via del Molo n. 1, la presunta violazione della disposizione contenuta nell'articolo 41, comma 1, del *Tusmar*.

Dall'esame della comunicazione trasmessa dall'Autorità Portuale, in data 18 settembre 2017, prot. n. 1339, relativamente alle spese per pubblicità istituzionale, riferite all'esercizio 2017, è emerso che:

- alla voce “*su quotidiani e periodici*”, è destinata la somma di euro: 4.889,15, pari al 66,15 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 7.390,15);
- alla voce “*su emittenza radiofoniche e/o televisive locali*”, non è destinata alcuna somma del totale delle spese pubblicitarie (euro: 7.390,15);
- alla voce “*su altri mezzi di comunicazione*”, è destinata la somma di euro: 2.501,00.

L'Autorità Portuale, dunque, avrebbe violato l'articolo 41, comma 1, del *Tusmar* ove si prevede che le somme “*che le amministrazioni pubbliche o gli enti pubblici anche economici destinano, per fini di comunicazione istituzionale, all'acquisto di spazi sui mezzi di comunicazione di massa, devono risultare complessivamente impegnate, sulla competenza di ciascun esercizio finanziario, per almeno il 15 per cento a favore dell'emittenza privata televisiva locale e radiofonica locale operante nei territori dei Paesi membri dell'Unione europea*”.

2. Deduzioni dell'Autorità Portuale e approfondimenti istruttori.

Con nota del 7 gennaio 2019, prot. n. 4904, inviata in pari data tramite PEC, l'Autorità Portuale ha rappresentato di aver omesso in sede di dichiarazione la spesa per l'acquisto di spazi pubblicitari dall'emittenza televisiva locale P.T.V. Programmazione televisive S.p.a. di Genova, pari ad un importo di euro 6.100,00, esibendo, in copia, i documenti amministrativi e il relativo atto di impegno della spesa.

Successivamente, ad integrazione della nota sopracitata, con note del 14 e 26 marzo 2019, rispettivamente prot. nn. 110961 e 130518, inviate tramite PEC in pari date, l'Autorità Portuale ha evidenziato che per mero errore materiale sono state inserite alla voci “*altri mezzi di comunicazione*” importi relative a spese di pubblicità pari ad euro 2.501,00 che dovevano essere invece diversamente catalogate alla voce “*quotidiani e periodici*”, esibendo, in copia, i documenti amministrativi e i relativi agli atti di impegno di spesa.



3. Valutazioni dell'AGCOM.

Nel corso dell'istruttoria dall'esame della documentazione prodotta dall'Autorità Portuale, è emerso, tuttavia, che la stessa ha effettivamente sostenuto la spesa per spazi pubblicitari su emittenza televisiva locale per un importo pari ad euro 6.100,00 che aveva erroneamente omesso di dichiarare.

Inoltre l'Autorità Portuale ha sostenuto la spesa di un importo complessivo pari ad euro 2.501,00, che attiene alla voce *"quotidiani e periodici"* e non invece, come riportata erroneamente alla voce *"altri mezzi di comunicazione"*. Più precisamente trattasi di spese per pubblicità su elenco telefonico *"Pagine Si"*, edito dalla società Pagine Si S.p.a. di Terni, per un importo pari ad euro 1.891,00 e sul *"Messaggero marittimo"* edito da Edizioni Commerciali e Marittime S.r.l. di Livorno, per un importo di euro 610,00.

Alla luce delle informazioni ricevute e dall'esame dei documenti forniti, il computo complessivo delle spese pubblicitarie risulta essere così rideterminato:

- alla voce *"su quotidiani e periodici"*, risulta destinata la somma di euro: 7.390,15, pari al 54,80 % del totale delle spese pubblicitarie (euro: 13.490,15);
- alla voce *"su emittenza radiofoniche e/o televisive locali"*, risulta destinata la somma di euro 6.100,00, pari al 45,20 % del totale delle spese pubblicitarie (euro 13.490,15);
- alla voce *"su altri mezzi di comunicazione"*, non risulta destinata nessuna somma del già citato totale delle spese pubblicitarie (euro: 13.490,15).

CONSIDERATO pertanto che, sulla base dei nuovi dati forniti in sede istruttoria dall'Autorità Portuale e all'esito della riclassificazione, come sopra illustrato, risulta effettivamente rispettata la quote d'obbligo del 15 per cento, da destinare alla voce *"su emittenza radiofoniche e/o televisive locali"* per fini di pubblicità istituzionale.

RITENUTO, per le ragioni di cui sopra, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;



DELIBERA

Articolo 1

Si archivia il procedimento sanzionatorio n. 18/18/SIR del 19 dicembre 2018, avviato nei confronti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale (cod. fisc.: 91091240118), con sede in La Spezia, Via del Molo n. 1.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'AGCOM.

Napoli, 8 maggio 2019

IL PRESIDENTE

Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE

Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Riccardo Capecchi